



Modello di organizzazione gestione e controllo ai
sensi del D.Lgs 231/2001

Parte Speciale

Sezione

**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,
beni o altra utilità di provenienza illecita,
autoriciclaggio**

Rev. 1.0 06/2019

ELENCO DELLE REVISIONI

REV.	DATA	NATURA DELLE MODIFICHE	APPROVAZIONE
Rev 0.0		Prima emissione	
Rev. 1.0	Giugno 2019	Aggiornamento reati presupposto ed integrazione nuove attività	

INDICE

1.1 Descrizione fattispecie di reato	4
1.2 Processi e attività sensibili	6
1.3 Principi di comportamento	6
1.4 Protocolli Specifici	7

1.1 Descrizione fattispecie di reato

La presente Sezione si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Si descrivono a seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-octies del D.Lgs 231/2001 (articolo introdotto dal D.Lgs. 231/2007).

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio).

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità

provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un Legge del 15 dicembre 2014 n. 186 - Pagina 6 delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale. La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

1.2 Processi e attività sensibili

I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per CHIARI SERVIZI SRL sono principalmente:

Descrizione Reati	Processo	Attività sensibili
art. 648 c.p. Ricettazione; art. 648-bis c.p. Riciclaggio; art. 648-ter c.p. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio	Gestione dei flussi finanziari	Gestione degli incassi e dei pagamenti. Gestione cassa contanti e tesoreria (rapporti con istituti di credito).
	Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Selezione qualifica e valutazione dei fornitori. Gestione delle trattative / gare per l'affidamento e appalto dei servizi. Gestione ordini e contratti. Monitoraggio dei servizi.

I destinatari delle disposizioni contenute nella presente Sezione sono tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati in particolare i soggetti che si occupano della gestione contabile e dei flussi finanziari della società.

1.3 Principi di comportamento

I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale si applicano a tutti gli amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori / partner di CHIARI SERVIZI SRL che intervengono e sono coinvolti nei processi aziendali sopra identificati.

Lo scopo della presente Sezione è di:

- indicare protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello;
- fornire ai responsabili di area processo o funzione l’elenco dei flussi informativi da trasmettere all’Organismo di Vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo.

Ai soggetti sopra indicati è richiesto di:

- osservare regole e principi del Codice Etico di Comportamento;
- osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano la gestione delle risorse e dei flussi finanziari e di tesoreria;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con gli istituti di credito sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- verificare la regolarità formale e sostanziale dei flussi finanziari aziendali, in particolare verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte (per es. paradisi fiscali e Paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati e di eventuali strutture fiduciarie coinvolte nella transazione;
- verificare l’esistenza di regole disciplinari in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio;
- verificare la trasparenza e tracciabilità degli investimenti;
- predisporre o realizzare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- attenersi ai principi e alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni interne;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel pieno rispetto sia delle norme di legge sia delle procedure aziendali (tra cui in particolare il Codice Etico di Comportamento);
- redigere per iscritto gli incarichi conferiti a consulenti, indicando le motivazioni alla base del rapporto instaurato e il compenso pattuito;
- anche i contratti stipulati con i fornitori e i partners devono essere redatti per iscritto, specificando tanto le motivazioni alla base del rapporto quanto le condizioni economiche accordate.

E' fatto esplicito divieto di:

- porre in essere, concorrere o dare attuazione a comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto – Ricettazione e Riciclaggio-Autoriciclaggio);
- porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure aziendali.

1.4 Protocolli Specifici

Ad integrazione del Codice Etico di Comportamento e dei principi sopra elencati sono stati adottati dalla Società alcuni protocolli specifici. I protocolli individuati siano essi formalizzati in apposite procedure aziendali o in norme, condotte, policy, etc. hanno lo scopo di fornire un maggiore dettaglio operativo alle funzioni aziendali che operano nei processi e attività a rischio di commissione dei reati ex. D.Lgs 231/2001.

A seguito per ciascun Processo e Attività sensibile si riporta l'elenco delle funzioni coinvolte, delle procedure e dei protocolli adottati e dei flussi informativi da inoltrare all' Organismo di Vigilanza:

Processo: Gestione dei flussi finanziari

Attività: Gestione degli incassi e dei pagamenti. Gestione cassa contanti e tesoreria (rapporti con istituti di credito).

Unità organizzativa/ Responsabile interno	Documenti/Procedure	Protocolli	Flussi Odv
Organo amministrativo/ Responsabile Amministrazione e Personale/ Direttore farmacia	Autorizzazioni pagamenti conformi al sistema di deleghe e procure vigente. Controllo analogo	Procedura gestione dei flussi finanziari integrata con una specifica sezione per la gestione di quelli inerenti la farmacia	Segnalazione di eventuali non conformità

Processo: Affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Attività: Selezione qualifica e valutazione dei fornitori. Gestione delle trattative/gare per l'affidamento e appalto dei servizi. Gestione ordini e contratti. Monitoraggio dei servizi.

Unità organizzativa/ Responsabile interno	Documenti/Procedure	Protocolli	Flussi Odv
Organo amministrativo/ Responsabile Amministrazione e Personale/ Segreteria/ Responsabili tecnici/Direttore Farmacia	PR.ACQ Processi di approvvigionamento.	Inserimento della clausola di osservanza al Modello 231 e Codice Etico di Comportamento per i contratti stipulati con i fornitori di servizi e per fornitori di taluni beni. Procedura di approvvigionamento/regolamento con specifico rimando alle modalità operative della gara ad invito. Informazione-formazione 231 destinata a soggetti terzi che operano per nome e per conto di CHIARI SERVIZI SRL.	Elenco delle gare aperte e/o esiti delle stesse, con evidenza degli importi e dei fornitori con frequenza trimestrale o semestrale. Elenco annuale dei fornitori qualificati, eventuali non conformità rilevanti (che determinano una valutazione negativa del fornitore).